

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

23.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 8 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **COSTAMAGNA**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni. (1323)	357
GERVASIO, <i>Relatore</i> - DALL'ARMI, PRESIDENTE, BOCCADIFUOCO, SERONO, ANGELINI, DELFINO, DINI, PASSAROTTI.	

La riunione comincia alle 15.

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i camerati Ariata, Artelli, Bignardi, Cauvin, Cupello, D'Havet, Peverelli, Rocca, Rossi, Zanotti, Giunta, Pisenti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni. (1323)

GERVASIO, *Relatore*, ricorda come il decreto-legge in esame per la conversione in legge, si connette con la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 sull'organizzazione della Nazione in caso di guerra.

Già con altri provvedimenti legislativi si è provveduto a dare una disciplina, nel campo del mercato interno, a tutto ciò che ha riferimento a generi alimentari, e che rientra nelle attribuzioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, e a quanto riguarda materie prime e prodotti industriali, attribuiti alla competenza del Ministero delle corporazioni. Ma poichè il mercato interno è sempre influenzato, direttamente o indirettamente, dagli scambi, è stata ravvisata come conseguenza la necessità di provvedere anche a una disciplina delle importazioni e delle esportazioni.

Tale materia, del resto, aveva avuto già una prima disciplina alle dipendenze del Ministero per gli scambi e le valute. Il provvedimento in esame fa perciò ritenere che quel Ministero, conservando giustamente le facoltà attribuitegli, voglia, ora, snellire la propria organizzazione in questo campo, conservandone l'alta direzione e riservandosi il potere, in casi particolari, di valersi delle speciali organizzazioni di cui al decreto in esame. Ad esse sarà devoluto, sempre nel suo aspetto esecutivo, il controllo e la disciplina degli scambi.

Sotto questo punto di vista è d'avviso che nulla vi sia da eccepire alle disposizioni in esame, e ne propone quindi l'approvazione.

Soltanto, poichè il primo comma dell'articolo primo (là dove è data facoltà al Ministero per gli scambi e le valute « di affidare determinate importazioni ed esportazioni a tali organizzazioni o ad altri enti o società »)

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

apre adito al dubbio dell'intervento o meno delle organizzazioni di categoria in confronto di tali enti o società, proporrebbe che, sotto forma di raccomandazione, fosse fatta presente ai Ministri interessati l'opportunità di disporre che le organizzazioni di categoria siano sempre interpellate ad evitare notevoli esclusioni.

DALL'ARMI chiede la ragione per cui questo provvedimento è stato adottato con la forma del decreto-legge, anziché con quella della legge.

PRESIDENTE fa osservare che la ragione è indicata nel preambolo stesso, il quale accenna alle necessità derivanti dall'attuale stato di guerra. Con l'occasione, auspica che non si ritorni ad un uso eccessivo della forma del decreto-legge, tanto più che ormai la procedura normale è abbastanza celere.

GERVASIO, *Relatore*, osserva che, in questo caso, la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, aveva dato facoltà al Governo, con l'articolo 18, di procedere con Regi decreti, in considerazione dell'attuale situazione.

BOCCADIFUOCO si augura, anch'egli, che nemmeno di questa facoltà si faccia un uso eccessivo, pur riconoscendo che, nel caso particolare di questo provvedimento, la forma del decreto era necessaria.

SERONO raccomanda che da parte del Ministero degli scambi e delle valute sia esercitata un'attiva sorveglianza sulle compagnie di esportazione, le quali chiedono talvolta alle ditte contributi abbastanza gravosi per svolgere le loro iniziative.

ANGELINI vorrebbe che la proposta del camerata Relatore fosse trasformata in un vero e proprio emendamento all'articolo 1 del decreto, aggiungendo nel primo comma, dopo le parole « e per le Corporazioni », l'inciso : « sentite le organizzazioni sindacali di categoria ». Ciò perchè, in omaggio allo spirito dell'organizzazione corporativa, ritiene giusto che sia riconosciuta alle organizzazioni interessate la facoltà e l'obbligo di intervenire in qualsiasi momento in congegni così delicati della vita economica della Nazione.

DELFINO non ritiene opportuna la proposta che nulla, in fondo, aggiunge al decreto; infatti, se si presenteranno nuove, inderogabili esigenze, che rendano necessaria la crea-

zione di nuovi organismi per indirizzare le correnti dell'importazione e dell'esportazione, il Governo dovrà evidentemente avere possibilità di provvedere con prontezza. È perciò d'avviso sia preferibile che la proposta del camerata Gervasio rimanga come semplice raccomandazione.

DINI, *Segretario*, pensa invece che, data la natura e la funzione cui saranno chiamate queste organizzazioni nuove, l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate sia più che opportuno, giustificato e necessario, in un sistema, come il nostro, di integrale economia corporativa. Si associa perciò all'emendamento del camerata Angelini.

PASSARETTI è d'accordo coi camerati Dini e Angelini, ritenendo che la questione dell'intervento delle organizzazioni sindacali in regime corporativo sia una questione di principio.

GERVASIO, *Relatore*, insiste sulla opportunità dell'intervento delle organizzazioni di categoria le quali non si contrappongono agli interessi dello Stato, e tutelano insieme gli interessi di coloro i quali delle categorie fanno parte, evitando che forti interessi si concentrino nelle mani di pochi. Però riterrebbe più opportuna, anche in relazione all'attuale stato di cose, la forma della raccomandazione, tanto più che la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, lascia adito a queste disposizioni di eccezione soltanto per il periodo dello stato di guerra, fino a sei mesi dopo; pensa quindi che sia superfluo introdurre altre limitazioni e cautele.

PRESIDENTE ritiene di interpretare il pensiero della Commissione nel senso che sia rivolta al Governo la seguente raccomandazione: « La Commissione fa voti perchè nell'avvalersi delle facoltà di cui all'articolo primo del decreto, siano sentite le organizzazioni delle categorie sindacali interessate ».

(La proposta è approvata).

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 16.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente
nuova disciplina delle importazioni e delle
esportazioni. (1323)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, conte-
nente nuova disciplina delle importazioni e
delle esportazioni.

